



**Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare**

UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0023188 - 22/03/2013 - UL



A tutti i Direttori generali
e, p.c., al Segretario generale
LORO SEDI

Oggetto: attuazione decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
18.2.2013.

Si trasmette, per doverosa informazione e per quanto di rispettiva competenza, l'allegato dm di cui
all'oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Massimiliano Atelli



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
Prot. 0000051 - 18/02/2013



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

VISTA la legge 29 gennaio 1992, n. 113;

VISTO l'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il Kyoto Protocol to the United Nations framework Convention on climate change;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

VISTO l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

VISTO l'articolo 21, comma 3, lett. e), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare il comma 1, nella parte relativa ai servizi indivisibili dei comuni;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10;

CONSIDERATO che risulta ancora non incontrovertita la natura giuridica dei servizi di gestione del verde urbano,

DECRETA

Articolo 1

(Attribuzioni del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico)

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di

incremento del verde pubblico e privato, esprimendo in esito alle stesse, anche a richiesta, le proprie valutazioni tecniche e giuridiche;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a)

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici;

h) d'intesa con le regioni e i comuni, presentare, in allegato alla relazione di cui alla lettera e) del presente articolo, un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti;

i) supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Articolo 2

(Composizione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico)

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico è composto da nove componenti, compreso il Presidente, nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, fra persone di particolare e comprovata competenza ed esperienza tecnica, culturale, professionale o giuridica nel settore ambientale. Uno dei componenti è nominato, con le modalità sopra indicate, su designazione dell'ANCI.

2. Sono componenti di diritto del Comitato:

a) il Capo del Corpo forestale dello Stato;

b) il Presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali.

3. Il Comitato di cui al presente decreto è legittimamente insediato quando siano nominati almeno quattro fra i componenti non di diritto, oltre al Presidente.

4. L'incarico del Presidente e dei componenti il Comitato dura cinque anni, è rinnovabile una sola volta e, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, non sono ad essi corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese di viaggio e soggiorno o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 3.

(Funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico)

1. La convocazione del Comitato è indetta dal Presidente, mediante avviso scritto o messaggio di posta elettronica, indicante l'ordine del giorno della seduta, almeno cinque giorni prima dalla data di convocazione. Il Comitato si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti. Le sedute della Commissione sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Con propria delibera, il Comitato, può articolare la propria organizzazione, oltre che nella Plenaria, in due Sezioni deliberanti, competenti, rispettivamente, per gli aspetti tecnici e per quelli culturali, suddividendo fra esse i componenti.

2. Al fine di garantire l'indispensabile supporto tecnico-amministrativo all'attività del Comitato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Ispra assicurano quanto necessario, con le modalità consentite dalla legge, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Per le medesime finalità, nell'ambito del sito web del medesimo Ministero, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è resa accessibile una autonoma sezione dedicata al Comitato e alle sue attività. Il Comitato ha sede in Roma, presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di enti vigilati.

IL MINISTRO

